**FORME DI SOSTEGNO ALL’INDIVIDUO**

**1. Premessa**

Nell’ambito delle operazioni selezionate per il FSE+, possono essere previste diverse forme di sostegno diretto all’individuo.

Tali sostegni hanno la caratteristica di essere rivolti direttamente alla persona (indipendentemente dal fatto che siano erogati sotto forma di denaro oppure di buoni o voucher) con la finalità di sostenerla nell’acquisizione di un bene o servizio oppure di fornire allo stesso un sostegno economico finanziario al reddito per incentivare alla partecipazione/svolgimento di determinate attività.

I sostegni possono assumere diverse forme a seconda della finalità, della modalità di erogazione/fruizione e della modalità di determinazione del valore:

* dal punto di vista della **finalità,** possono essere destinati alla fruizione o all’acquisto di beni e servizi individuati in modo specifico (ad esempio voucher per l’iscrizione ad un corso di formazione o per accedere a servizi di cura in ottica di conciliazione vita-lavoro, ecc.), anche attraverso il ricorso a cataloghi di offerta, oppure avere finalità incentivanti (ad esempio sostegno per favorire la partecipazione a politiche attive sotto forma di indennità, borse, bonus ecc.)
* dal punto di vista della **modalità di erogazione,** possono essere rappresentati da somme in denaro (erogate direttamente dalla Regione oppure tramite il soggetto beneficiario o tramite un organismo pagatore, ad es. borse di studio, indennità di frequenza) oppure da titoli di spesa (voucher, buoni formativi, buoni di servizio ecc.) spendibili presso i soggetti erogatori. Possono, dunque, essere erogati a fronte della sola documentazione attestante lo svolgimento dell’attività prevista da parte del destinatario (ad es. borse di studio, indennità) oppure a rimborso della spesa del destinatario (ad es. voucher formativi) anche definita in base a costi standard
* dal punto di vista della **determinazione del valore** possono essere stabiliti sulla base del costo effettivo del servizio, nell’ottica di concorrere totalmente o parzialmente a tale costo (ad esempio voucher formativi) oppure sulla base dell’effetto incentivante stimato (ad esempio indennità di frequenza o bonus), o ancora sulla base di tabelle standard di costi unitari/somme forfettarie (ad esempio costi di vitto e alloggio)

**1.1 Sostegni per l’acquisizione o la fruizione di beni o servizi (voucher o assegni)**

* voucher o assegni formativi, di connettività o di servizio (valore stabilito sulla base del costo stimato per l’acquisizione del servizio, fino a concorrenza massima dello stesso)
* costi per il vitto e l’alloggio (anche definiti a costi standard)

I sostegni per l’acquisizione di beni o servizi sono assegnati per la fruizione di un servizio individuato ex-ante, anche mediante ricorso ad un catalogo di offerta.

Il sostegno, analogamente a quanto avviene per qualunque tipo di voucher, può essere spendibile presso un soggetto che aderisce alle condizioni stabilite dallo Stato membro (ad esempio, accetta di presentare la propria offerta in un catalogo oppure di registrare le attività/i servizi erogati secondo le modalità definite dallo Stato membro) ed esclusivamente per la fruizione del servizio definito nell’avviso (il voucher formativo non può essere “convertito” per l’acquisizione di altri servizi).

Il valore del voucher viene predeterminato tenendo conto del costo del servizio offerto, e viene riconosciuto entro i limiti di questo.

**1.2 Sostegni incentivanti**

I sostegni incentivanti possono essere inquadrati quali sovvenzioni individuali che consistono nell’attribuzione di vantaggi economici a favore di persone fisiche, quali:

- Borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, ecc.

- Indennità di frequenza (su base oraria o mensile) o di partecipazione alle attività

- Borsa lavoro (work experience) e/o tirocinio curriculare ed extra-curriculare

- Bonus di attivazione, di partecipazione o per la ricerca attiva del lavoro

Gli avvisi pubblici, pubblicati dalle Autorità di Gestione e Organismi intermedi, definiscono gli importi, le modalità di accesso e di gestione di tali incentivi, compresi ove previsti gli eventuali oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, inclusi quelli a carico del soggetto erogante, sostenuti nel rispetto della normativa fiscale vigente e tenuto conto di eventuali leggi nazionali e regionali in materia

I sostegni sono delle forme di aiuto individuale a carattere incentivante ed hanno la finalità di accrescere l’attrattività ed incrementare la partecipazione alle politiche erogate nell’ambito del FSE+ da parte del destinatario.

Benché l’incentivo/bonus e la politica attiva siano misure di norma collegabili tra loro, in quanto l’attivazione della prima è legata alla definizione e partecipazione alla seconda, l’incentivo/bonus si caratterizza come misura a sé stante; in quanto distinte tra loro, peraltro, non si pongono questioni di proporzionalità del valore tra le due misure.

Il valore di tali sostegni è determinato sulla base dell’effetto incentivante[[1]](#footnote-1) ritenuto necessario, tenuto conto delle caratteristiche soggettive e delle politiche erogate.

Ai fini della sua definizione, la valutazione ex ante dell'effetto di incentivazione è strettamente connessa alla valutazione della necessità di un intervento pubblico, anche in termini di sua misurabilità.

L’impatto auspicabile del sostegno viene espresso in:

* un aumento, per effetto del sostegno, dell'attrattività dell’intervento;
* un accrescimento del numero di potenziali partecipanti coinvolti;
* un incremento del tasso medio di partecipazione all’intervento, espresso in termini di numero dei partecipanti che concludono le attività.

La determinazione del valore del sostegno incentivante, inoltre, tiene conto anche degli obiettivi definiti a livello di azione prevista dal Programma Regionale FSE+. Può altresì tener conto di condizioni oggettive dei destinatari come il tipo di svantaggio, i carichi di cura, ecc.

In fase di programmazione, ad esempio, uno Stato membro potrebbe prevedere di sostenere un certo numero di partecipanti (e stimare di conseguenza gli indicatori di output/platea potenziale) e assegnare all’azione una determinata quantità di risorse. Il valore può tener conto anche della tipologia/natura della politica attiva per la quale viene concesso (non necessariamente legata alla durata) e soprattutto delle loro caratteristiche dei destinatari e del target che si vuole raggiungere (ad esempio, un destinatario in situazione di svantaggio potrebbe aver bisogno di un maggior incentivo alla partecipazione).

Il sostegno viene riconosciuto sulla base del rispetto delle condizioni previste (ad esempio, frequenza minima di un percorso, prova della partecipazione alla politica attiva individuata ecc.)

**2. Modalità di determinazione del costo ammissibile**

L’Amministrazione pubblica agisce in qualità di beneficiario dell’iniziativa, in caso di interventi gestiti direttamente o nel caso in cui sia previsto l’intervento di un Ente che si assume la responsabilità di erogare i sostegni direttamente ai partecipanti e che successivamente ne chiede il rimborso all’Amministrazione.

Determinazione del costo ammissibile:

* per i voucher/assegni: valore massimo fino a concorrenza del costo del servizio o corrispondente al valore dell’UCS;
* per gli incentivi/bonus: valore predeterminato ex ante, anche in relazione alla quantificazione dell’effetto incentivante connesso alla rilevanza strategica dell’intervento ed eventuali condizioni dei destinatari, ed eventualmente riproporzionato sulle condizionalità (requisiti richiesti per la riconoscibilità quali ad es., la frequenza minima dell’intervento di politica attiva).

**3. Condizioni per il riconoscimento e la certificabilità del sostegno**

V**oucher**: la condizione necessaria per la riconoscibilità dell’importo del voucher, sarà rappresentato da:

1. l’attestazione dell’effettiva fruizione del servizio;
2. un documento a comprova del costo sostenuto.

In caso di ricorso ad UCS/SF, la condizione per la riconoscibilità sarà relativa solo al punto a).

Sostegni incentivanti: l’importo viene riconosciuto fornendo prova del rispetto delle condizioni previste (ad esempio, frequenza minima di un percorso, presenza di carichi di cura ecc.).

Come già anticipato nel paragrafo 2, in questi casi, di norma l’Amministrazione pubblica agisce come soggetto beneficiario degli interventi; pertanto, quando tale Amministrazione sostiene e paga la spesa ai destinatari dei voucher/sostegni, direttamente o ad altri soggetti in nome e per conto dei destinatari, questa può essere inserita in una domanda di pagamento alla Commissione europea: in tali casi, si tratta in sostanza di una spesa a costi reali, non soggetta all’obbligo di semplificazione dei costi, alla luce della eccezione prevista dal comma 2 paragrafo 2 dell’art. 53 RDC[[2]](#footnote-2).

Inoltre, nei casi in cui l’AdG è beneficiaria dell’intervento, si richiama la necessità di attivare un livello di controllo da parte di un soggetto funzionalmente separato ed indipendente. In tal modo si garantirà la necessaria ed adeguata separazione delle funzioni, in coerenza con il requisito di indipendenza funzionale prescritto dall’art. 74, par. 3 del RDC. Il soggetto “terzo” esaminerà la documentazione che attesta che la spesa sia sostenuta e pagata e formalizzerà gli esiti del controllo secondo le procedure previste da ciascun SIGECO ai fini della sua certificabilità.

**4. Trattamento fiscale**

Questa sezione è stata inserita esclusivamente allo scopo di fornire indicazioni di massima sulle modalità di trattamento fiscale degli strumenti descritti, al fine di consentire alle Regioni un più agevole inquadramento dell’argomento, fatti salvi i necessari approfondimenti normativi.

Gli orientamenti qui forniti, si basano su di un’attività di reperimento, analisi e sintesi, delle informazioni disponibili in rete da diverse fonti, senza alcuna pretesa di esaustività:

* Voucher erogati direttamente o tramite beneficiario: rilevanti ai fini fiscali solo in caso di effettivo trasferimento in denaro;
* Incentivi alla partecipazione (borse di studio): assimilati a reddito da lavoro dipendente, rilevanti ai fini fiscali.

1. Effetto incentivante: mutuando il concetto dalla disciplina degli aiuti di Stato ed applicandolo a questo argomento, si può assumere che esso si verifichi laddove il sostegno induca il partecipante a modificare il suo comportamento, portandolo a prendere parte a specifiche iniziative alle quali non avrebbe potuto partecipare, in assenza di sostegno, sulla base di un obiettivo individuale (che può essere rappresentato dall’incentivo economico) e di sistema (ossia l’accrescimento delle competenze degli individui al fine di rientrare nel MdL e di elevare la qualità complessiva della forza lavoro). [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 53 par. 2 comma 2 ultimo capoverso RDC “*Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a)*”. [↑](#footnote-ref-2)